

Reggio Emilia, - 8 APR. 2019

Consiglio Notarile Provinciale

Ordine degli Avvocati

Prot. n°

REGGIO EMILIA

Oggetto: art. 19 della L. n. 74 del 6 marzo 1987 – Ipoteca iscritta a garanzia di crediti alimentari – Cancellazione – Imposta ipotecaria – Applicazione.

La Direzione Provinciale di Pisa ha chiesto all'Ufficio Consulenza imposte indirette della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate un parere in merito al corretto trattamento tributario da riservare alla formalità di cancellazione delle iscrizioni richieste da un coniuge a carico dell'altro a garanzia di crediti alimentari.

La Direzione Centrale ha ritenuto che a questa formalità di cancellazione non è applicabile l'agevolazione ex art. 19 della legge n. 74/1987.

Si riporta qui di seguito il testo del parere a firma del Direttore Centrale.

* * *

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai

procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

Come precisato dalla Corte Costituzionale con le diverse sentenze con le quali è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale dell'articolo 19 in esame (Cfr Corte costituzionale, n. 202 del 2003; Corte costituzionale n.176 del 1992; Corte costituzionale n.154 del 199) il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile e del giudizio di separazione, risponde all'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale ed finalizzato a favorire e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge nel cui interesse è previsto il beneficio.

Dal punto di vista oggettivo, le agevolazioni di cui al citato art. 19 si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici 'relativi' al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (cfr Circolare n.18 del 2013).

Ai fini dell'esenzione, pertanto, l'atto deve trovare la propria causa giuridica nella sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi al momento della separazione.

Con riferimento al caso in esame, per la cancellazione di ipoteca iscritta a seguito di sentenza di separazione a garanzia di crediti alimentari è necessario un titolo idoneo che può essere un atto notarile di consenso del creditore reso nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ossia una dichiarazione di rinuncia del creditore all'ipoteca a seguito di estinzione dell'obbligazione garantita o di transazione (art. 2882 c.c); oppure una sentenza o provvedimento passato in giudicato nel quale il giudice ordina la cancellazione dell'ipoteca (art. 2884 c.c).

La cancellazione di ipoteca interviene, dunque, in un momento successivo rispetto al momento della separazione o dello scioglimento del matrimonio e

come tale non trova la propria causa giuridica nella sistemazione dei rapporti al momento della separazione o del divorzio.

L'atto di cancellazione non rientra, in ogni caso, nel novero degli atti tassativamente elencati nell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74. La norma recata nel citato articolo, in quanto norma di agevolazione, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione analogica (Cfr Cass. 8121/2012; 6925/2011; 5570/2011). Pertanto, nel condividere sia le motivazioni che la soluzione prospettata dalla Direzione Regionale istante, si ritiene che la cancellazione di ipoteca iscritta da un coniuge a carico dell'altro, in forza di sentenza di separazione, a garanzia di crediti alimentari non è agevolabile ai sensi dell'articolo 19 citato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Antonio Dorrello
Firmato digitalmente

* * *

Ne consegue che in sede di cancellazione delle ipoteche iscritte da un coniuge a carico dell'altro a garanzia di un credito alimentare l'Ufficio dovrà liquidare l'imposta ipotecaria nella misura ordinaria dello 0,50%.

IL CONSERVATORE
(Giorgio Titta)

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente